

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1533/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1993

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, le restituzioni all'esportazione, gli importi correttivi e i prelievi all'esportazione in quanto misura speciale in caso di turbative del mercato devono essere fissati secondo determinati criteri in modo da coprire la differenza tra i corsi o i prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che i cereali vengono offerti sul mercato mondiale dai vari paesi esportatori a prezzi diversi, è opportuno tener conto della disparità delle spese d'importazione e fissare la restituzione tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi nella Comunità e i corsi o i prezzi più favorevoli sul mercato mondiale;

considerando che, per rendere possibili le esportazioni di farine, di semole e semolini e di malto, gli elementi da prendere in considerazione per la fissazione della restituzione sono, da un lato, i prezzi dei cereali di base e i loro quantitativi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti considerati, nonché il valore dei sottoprodotti, e, dall'altro, le possibilità e le condizioni di vendita degli stessi prodotti sul mercato mondiale;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 consente di fissare in anticipo la restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) dello stesso regolamento; che, data la pratica del contratto a termine nel commercio internazionale di detti prodotti, occorre prevedere la fissazione anticipata della restituzione per un'esportazione da realizzarsi successivamente;

considerando che, in mancanza di un prezzo di entrata per i prodotti di cui al codice NC 1107, occorre prevedere l'adeguamento della restituzione per tali prodotti in

funzione del prezzo di entrata del cereale di base, applicando un coefficiente di trasformazione;

considerando che, ai fini dell'applicazione degli importi correttivi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, è necessario che questi ultimi siano differenziati secondo la destinazione dei prodotti esportati;

considerando che, ai fini di un'oculata gestione dei fondi comunitari e in considerazione delle possibilità di esportazione dei prodotti, occorre prevedere che la restituzione e i prelievi all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 possano essere fissati mediante gara, indetta per un quantitativo determinato;

considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati nella Comunità, le gare devono rispondere a principi uniformi; che, a tal fine, la pubblicazione della decisione di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve essere accompagnata da un bando di gara;

considerando che è indispensabile che le offerte contengano i dati necessari per la loro valutazione e siano accompagnate da determinati impegni formali;

considerando che è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione o un prelievo minimo all'esportazione; che tale metodo permette l'aggiudicazione integrale dei quantitativi oggetto di detta fissazione;

considerando che possono presentarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti economici delle esportazioni previste inducono, anziché a fissare una restituzione all'esportazione o un prelievo all'esportazione, a non dar seguito alla gara;

considerando che una cauzione di gara deve garantire che le relative quantità vengano esportate sulla base del titolo rilasciato nell'ambito della gara; che tale obbligo può essere adempiuto soltanto se l'offerta presentata è mantenuta; che, in caso di revoca dell'offerta, la cauzione viene quindi incamerata;

considerando che occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati di gara ai concorrenti e per il rilascio del titolo necessario per l'esportazione dei quantitativi aggiudicati;

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.